Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Sabato, 29 luglio — Numero 177

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero 720** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 18 luglio 1907, n. 512 è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Gli alunni retribuiti di 1ª e 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 16 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria di 2ª e 3ª classe, continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria.

Art 4

È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso pei posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

Art 5.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le commissioni di vigilanza, e previo parere di una commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche

od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Art. 6.

Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento.

Art. 7.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore, come anni di servizio, i due anni della disponibilità.

Art. 8.

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 9.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segretario di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle commissioni.

Art. 10.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle commissioni distrettuali da farsi da apposita commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

d) del vice-direttore generale in funzione di capo del personale o, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

Le norme pel funzionamento di detta commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti.

Art. 11.

I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte d'appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corte d'appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

Con R. decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno.

Art. 12.

Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell'art. 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all'art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e

di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell'art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 13.

Resta fermo a tutti gli effetti il R. decreto 15 marzo 1908.

Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-911 l'aumento degli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille.

Art. 14.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Art. 15.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti Reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti.

Art. 16.

Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, o di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.

Art. 17.

I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due.

I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonchè per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata di lire una.

Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

Resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Spetterà alla Corte dei conti il decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa.

Art. 18.

Fermo il disposto dell'art. 16 i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dei medesimi, tanto per gli originali che per le copie sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire due se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

Art. 19.

Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali poi giudizi avanti le dette magistrature.

Art. 20.

Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1°, § 2 del Codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quitanze.

Art. 21.

Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte su carta bollata ordinaria di lire tre.

Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte su carta bollata ordinaria di lire una.

Art. 22.

Ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali i certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'art. 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

Art. 24.

Dal 1° luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione.

Art. 25.

In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Nuova tabella organica.

Numero	Denominazione	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
5	Cancellieri di Corte di cassazione	unica	10	7,000	70,000
5	Segretari di procura generale di cassazione				
20	Cancellieri di Corte d'appello	1ª	27	6,000	162,000
20	Segretari di procura generale d'appello				
18	Vice cancellieri di cassazione	2ª	27	5,000	135,000
5	Sostituti segretari di procura generale di cassazione				
12	Cancellieri di sezione di Corte d'appello	3°	26	4,500	117,000
5	Segretari di sezione di procura generale di appello				
162	Cancellieri di tribunale	1ª	250	4,000	1,000,000
186	Vice cancellieri di Corte d'appello				
162	Segretari di Regia procura	2ª	250	3,500	875,000
151	Sostituti segretari di procura generale di appello				
374	Cancellieri di sezione di tribunale	3ª	585	3,000	1,755,000
50	Segretari di sezione di Regia procura				
709	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1000	2,700	2,700,000
183	Sostituti segretari di Regia procura	2ª	1441	2,200	3,170,200
1549	Cancellieri di pretura				
2400	Aggiunti di cancelleria e segreteria	1ª	1500	1,800	2,700,000
		2ª	550	1,500	825,000
		3ª	350	1,200	420,000
300	Alunni gratuiti	»	300	»	»
	Totale				13,929,200
	Somma attualmente stanziata				12,052,500
	Differenza				1,876,700

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 maggio 1900, n. 173, ed il regolamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1900, n. 501;

Veduto il Nostro decreto 9 gennaio 1910 col quale veniva nominata la Commissione Reale pel credito comunale e provinciale per il triennio 1910-912;

Attesochè in seguito alla morte del comm. Giuseppe Gisci, vice direttore generale del demanio, è venuto a mancare nella detta Commissione il membro supplente in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor comm. Amedeo Pavesio, vice direttore generale del demanio, è nominato membro supplente della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale pel triennio in corso.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 731 concernente la temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità gl'ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per le nomine ai posti d'ingegnere di ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza in base alla legge sopra indicata:

Art. 1.

Coloro che aspirano ai posti di ingegnere di ultima classe, con lo stipendio annuo di L. 3000, nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, devono dimostrare per mezzo del certificato di cui all'art. 3, lettera *i*), di aver riportato la laurea in ingegneria civile od industriale nelle scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche ed essere stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in una delle scuole od in uno degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Art. 2.

Gli aspiranti devono presentare apposita domanda in carta da bollo da una lira al Ministero delle finanze, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, fossero per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il richiedente non avrà più di 29 anni allo spirare del trimestre (dell'anno civile) nel quale presenta la domanda;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto);

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità;

g) il diploma d'ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degl'Istituti indicati all'articolo 1;

h) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nei corsi scolastici della scuola d'applicazione;

i) un certificato, rilasciato dalla direzione della scuola o Istituto nel quale l'aspirante si è laureato, da cui risulti che l'aspirante stesso è stato classificato in ordine di merito nel primo terzo della graduatoria nella quale è inscritto;

l) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o presso altri enti.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) devono essere stesi su carta da bollo di L. 0.50; e quelli di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 4.

Gli aspiranti che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Le domande possono essere presentate in qualunque tempo finchè rimane in vigore la legge sopraindicata.

Spirato ciascun trimestre la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza forma una graduatoria degli aspiranti riconosciuti ammissibili pel doppio titolo richiesto dalla legge, senza distinzione fra ingegneri civili ed industriali.

La graduatoria è fatta in base alle classificazioni di laurea formate dalle scuole e dagli Istituti da cui gli aspiranti provengono. A parità di classificazione si dà la precedenza all'aspirante più giovane di età.

Le domande rimaste insoddisfatte vengono prese in considerazione successivamente purchè gli aspiranti siano ancora nelle condizioni di età prescritte dalla legge.

Art. 6.

La graduatoria è resa esecutiva con decreto Ministeriale e trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

I posti vacanti alla fine di ciascun trimestre sono conferiti in conformità della rispettiva graduatoria.

Art. 7.

Conseguita la nomina, gli ingegneri devono compiere un periodo d'istruzione, non maggiore di tre mesi, presso gli uffici che saranno designati dal Ministero e dove dovranno recarsi a loro spese. Alla fine di questo periodo possono essere confermati nella loro sede o vengono trasferiti altrove a seconda delle esigenze del servizio e delle attitudini che avranno dimostrate.

Coloro che non raggiungono la destinazione nel termine loro prefisso dal Ministero, si ritengono, senz'uopo di alcuna diffida, rinunzianti al posto e sono surrogati, secondo l'ordine della graduatoria con altri degli aspiranti in essa compresi.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro

AVVISO

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Sicilia conferito alla « Banca di Reggio Emilia », in sostituzione della « Banca popolare di Reggio Emilia », la rappresentanza legale per il cambio dei biglietti nella provincia di Reggio Emilia, i biglietti di Banca

emessi dal Banco di Sicilia continueranno ad aver corso legale nella detta provincia, ai termini dell'art. 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Roma, 28 luglio 1911.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 luglio 1911, in L. 100.47.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 ³/₄ % *netto*	102,83 35	100,95 85	102,54 73
3 ¹/₂ % *netto*	102,66 39	100,91 39	102,39 76
3 % *lordo*	71,22 92	70,02 92	70,44 55

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304;

Veduto l'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduti l'art. 3 e seguenti del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento speciale per gli uffici ed i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso a quaranta posti di volontario nel ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Gli esperimenti consteranno di tre prove scritte e della prova orale sulle materie specificate nello unito programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1911 in Roma, nel locale che sarà destinato dal Ministero: e gli esami orali avranno luogo pure in Roma nei giorni che prescegliera la Commissione di merito, dopo compiuto lo scrutinio dei temi scritti.

Art. 3.

Per poter concorrere all'esame, l'aspirante deve dimostrare di essere cittadino italiano, comprovare la sua buona condotta, avere alla data del presente decreto l'età non minore di 18 anni, e non maggiore di anni 25, e possedere uno dei titoli di studi di cui al successivo art. 4.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che comprovino di essere funzionari di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso devono presentare alla ragioneria generale dello Stato direttamente o per mezzo di pubblici uffici, i quali dovranno farne immediato invio al Ministero, domanda scritta e firmata di loro pugno, su carta da bollo da L. 1 entro il giorno 5 settembre 1911.

Alla domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'istante saranno uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita. Tale atto dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale competente, per i candidati i quali non siano nel comune di Roma;

b) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, ovvero di una Regia scuola media di commercio.

In mancanza di diplomi originali, potranno essere accettati i certificati corrispondenti rilasciati nei modi di legge dalle competenti autorità;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno; e, in caso di residenza per un periodo minore, anche dal sindaco del luogo della residenza anteriore;

e) certificato generale di non incorsa penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica e immune da difetti fisici che lo possono rendere inabile al servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporlo alla visita di un sanitario da essa delegato;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) documento donde risulti che l'aspirante ha mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito durante il volontariato;

i) ritratto recente del concorrente, con la firma di lui, e con dichiarazione di un pubblico funzionario che comprovi la identità della persona;

l) dichiarazione, nella domanda di ammissione all'esame, debitamente firmata dal candidato, dalla quale risulti in modo esplicito che egli, riuscendo vincitore del concorso, si mette a piena e completa disposizione dell'Amministrazione, sia per eventuali missioni, sia in seguito, colla nomina a ragioniere.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta, di non incorsa penalità, di sana costituzione fisica e di stato economico, debbono essere di data non anteriore a tre mesi, da quella del presente decreto.

Il documento di cui alla lettera *h*) può essere prodotto o per certificato rilasciato dalla autorità comunale, o per dichiarazione del capo di famiglia (la cui firma deve essere autenticata dal sindaco), o sotto forma di atto di notorietà, ricevuto dalle autorità competenti.

Le firme del sindaco nei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) e quelle nei certificati di cui alla lettera *h*), se rilasciati dalla autorità comunale, dovranno essere legalizzati, secondo i casi, dal prefetto della provincia o dal presidente del tribunale. Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che si trovassero sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo. Dovranno, però, esibire un certificato del comandante

del corpo al quale appartengono, per comprovare la loro buona condotta.

Le domande presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente entro il 5 settembre 1911, saranno respinte.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, e il Ministero non ammetterà riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, per concorsi che abbiano luogo contemporaneamente.

Art. 5.

Coloro che occupassero un impiego governativo di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, in attività di servizio, od in aspettativa per motivi di salute, o di famiglia, non presenteranno, a corredo della domanda di concorso (munita di firma autenticata dal rispettivo capo d'ufficio), altri documenti, oltre i seguenti:

a) titoli di studio come all'articolo precedente.

In mancanza di diploma originale, saranno sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità; ma non saranno ammessi in luogo dei diplomi originali e dei certificati delle competenti autorità scolastiche, quali titoli equipollenti, le dichiarazioni d'iscrizioni a corsi universitari;

b) la tabella di servizio, autenticata dal capo di ufficio da cui dipendono;

c) certificato di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4;

d) ritratto del concorrente colla firma di lui.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro (ragioneria generale) prende in esame le domande ed i titoli degli aspiranti al concorso; ed esclude quelli che non abbiano i requisiti necessari per essere ammessi.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo.

Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito, per mezzo della Intendenza della rispettiva provincia, o della Amministrazione a cui appartiene, dell'esito della domanda.

Art. 7.

La commissione di scrutinio sarà costituita con altro decreto Ministeriale.

Art. 8.

La commissione prepara i temi per le prove scritte. Essa ne predispone il maggior numero possibile per ciascun giorno di esame; li esamina e discute immediatamente prima dell'ingresso dei candidati nella sala degli esami, indi suggella ed imbussola, in numero non minore di 5, quelli concordemente approvati.

Uno di questi, sorteggiato dai concorrenti, è il tema proposto.

Art. 9.

Gli esami scritti saranno vigilati da tutta, o da parte della commissione di scrutinio, di cui all'art. 7.

Per le funzioni di vigilanza, la commissione potrà aggregarsi altri impiegati del Ministero.

Art. 10.

Gli aspiranti dispongono per ciascun giorno di esame di 7 ore continue, le quali cominciano dall'istante in cui è finita la dettatura del tema.

Sarà inoltre concessa un'ora per la refezione nei locali stessi dell'esame.

Nessun aspirante può usare carta che non sia somministrata dalla commissione e su ciascun foglio deve essere preventivamente impresso il bollo del Ministero.

Art. 11.

Durante le prove scritte, non è permesso ai concorrenti di parlare fra loro, o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualsiasi modo in relazione con altri, salvo che cogli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono però consultare i testi di legge e di regolamenti, che, occorrendo, sono posti a loro disposizione per cura della commissione di vigilanza.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

Per lo svolgimento del tema di matematica, i candidati dovranno portare le tavole dei logaritmi, senza commenti nè istruzioni.

Saranno esclusi dal concorso quei candidati che in qualsiasi modo turbassero l'ordine ed il tranquillo svolgersi dell'esame. Per l'esclusione non occorre che il candidato sia invitato ad abbandonare la sala; essa verrà deliberata dalla commissione, e, motivandola, la deliberazione sarà inclusa nel processo verbale.

Art. 12.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza porvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia chiaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la seconda busta, la rimette alla commissione di vigilanza, la quale, suggellatala in presenza dell'aspirante, vi appone la indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, e la firma di uno almeno dei suoi membri.

Saranno annullate le prove scritte di coloro che, o firmassero il lavoro, o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Al termine di ciascun giorno di esame, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione e dal segretario.

Art. 13.

Gli esami orali vertiranno su ciascuna delle tre parti del programma, e non potranno durare oltre un'ora per ogni candidato.

Art. 14.

Il giudizio delle prove orali e di quelle scritte sarà espresso con la media dei punti dati in ciascuna prova da ciascun esaminatore, il quale dispone di 10 punti.

Art. 15.

Per ciascun giorno di esame dovrà essere compilato un circostanziato processo verbale.

Art. 16.

La commissione apre i pieghi, materia per materia, solo quando deve procedere all'esame delle prove scritte, ed i lavori saranno firmati o contrassegnati da un membro e dal segretario della commissione, all'ultima pagina scritta.

Anche le buste accluse in detti lavori, e contenenti i nomi degli aspiranti, dovranno essere firmate e contrassegnate a tergo e diagonalmente da un membro e dal segretario della commissione.

Numerati quindi i lavori, e in corrispondenza tutte le buste, i primi vengono trattenuti dalla commissione, e le seconde, riunite in un pacco suggellato e firmato dai componenti la commissione, sono affidate in custodia al segretario.

Esaminati e giudicati i lavori, la votazione dei medesimi deve essere consacrata in processi verbali definitivi distinti per ciascuna prova di esame.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto solamente dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 17.

Per la classificazione dei candidati, si ridurranno separatamente a media i punti riportati nell'esame scritto e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di questi due esperimenti sia espresso da un voto il cui massimo è dieci.

Il totale di questi due numeri determina la classificazione dei concorrenti.

Sono dalla commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che abbiano riportato negli esami scritti non meno di 18 punti sopra 30 in complesso (purchè in non più di una prova abbiano conseguito una votazione non inferiore a 5 decimi) e sei punti almeno nell'orale.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggiore tempo. Sempre a parità di punti ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 18.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà rassegnata dal presidente della commissione al ministro, per la sua approvazione.

Nessuna graduatoria sarà formata per coloro che non vincono il concorso.

Il ministro decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Art. 19.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione del risultato degli esami, pronuncierà il ministro, sentita la commissione.

Art. 20.

La nomina dei vincitori del concorso a volontario ha luogo mediante decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Con le prime nomine verranno coperti i posti disponibili; i rimanenti vincitori saranno nominati a mano a mano che si verificheranno vacanze di posti.

Il servizio dei volontari è assolutamente gratuito.

Art. 21.

I volontari sono destinati a prestare il servizio gratuito nella Intendenza della sede di loro ordinaria residenza, o di loro elezione; nel caso però di missione temporanea fuori della residenza ordinaria o di elezione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, alle condizioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, e ad una indennità giornaliera di L. 4.

Quando siano trascorsi almeno sei mesi di servizio, effettivamente prestato, se abbiano riportato dai rispettivi capi di servizio non meno di 8 punti su 10, nel giudizio sulla loro operosità e diligenza, i volontari saranno promossi al posto di ragioniere di ultima classe, a misura che vi sono posti disponibili.

I volontari i quali non possono dopo un anno di servizio gratuito conseguire la nomina ad impiego retribuito, per difetto di vacanze, riceveranno un assegno mensile di L. 80.

I volontari i quali durante un anno di prestato servizio abbiano ottenuti meno di sei punti di operosità e diligenza, o che per due anni consecutivi non abbiano raggiunto la media prescritta di 8 punti, saranno dispensati dal servizio.

La dispensa dal servizio non dà diritto ad alcuna indennità.

Roma, 27 luglio 1911.

Il ministro
TEDESCO.

PROGRAMMA

dell'esame per il concorso ai posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

Parte 1ª.

Coltura generale.

1. Storia politica e letteraria d'Italia dall'anno 1494 (calata in Italia di Carlo VIII) fino ai nostri tempi.
2. Elementi di geografia fisica e politica generale, ed in specie dell'Italia.
3. Principî di economia politica.
4. Traduzione orale dal francese, o dall'inglese, o dal tedesco, senza l'aiuto del vocabolario, a scelta dell'aspirante.

Parte 2ª.

Diritto positivo.

5. Statuto fondamentale.
6. Legge sulla Corte dei conti.
7. Legge per la contabilità generale e per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.
8. Principî elementari di diritto amministrativo.
9. Ordinamenti e attribuzioni delle varie amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie.
10. Principî elementari di diritto civile.
11. Contratti e obbligazioni.
12. Principî elementari di diritto commerciale.
13. Libri di commercio.
14. Società commerciali.
15. Lettere di cambio e biglietti all'ordine.
16. Commercio marittimo.

Parte 3ª.

Matematica e ragioneria.

17. Aritmetica.
18. Algebra fino alle equazioni di 2° grado.
19. Logaritmi, interessi, annualità, sconti semplici e composti.
20. Teoria dei conti — conti giuridici — conti specifici — conti statistici.
21. Teorica scritturale — metodi diversi — esercizio pratico relativo.

Roma, 27 luglio 1911.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI per la provincia di Firenze

Concorso al premio « Francolini »

È aperto il concorso al premio « Francolini » istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 27 giugno 1910.

I concorrenti dovranno, entro il 15 agosto, presentare al preside del R. liceo « Dante » in Firenze, oltre alla domanda in carta legale, i documenti seguenti:

a) fede di nascita da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

b) diploma di licenza liceale ottenuto nella sessione di luglio 1911 in un liceo governativo;

c) certificato di aver riportato non meno di otto decimi negli esami di fisica e matematica.

Il concorso sarà per esame, che avrà luogo non oltre il mese di ottobre e, possibilmente, durante la sessione autunnale degli esami di licenza liceale. L'esame verserà in quest'anno sopra un tema di matematica, allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore.

La commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova.

Il premio è fissato per l'anno 1911 in lire centoquarantaquattro.

Firenze, lì 21 luglio 1911.

Il R. provveditore agli studi.

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI MILANO

Divisione movimento e traffico

CONCORSO

per l'ammissione in servizio di aiutanti applicati in prova

I. È aperto un concorso per esami a n. 100 posti di aiutante applicato in prova con le seguenti norme:

Potranno prender parte al concorso solamente aspiranti che risiedono o sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione della Divisione movimento e traffico di Milano, avvertendo che una località non servita dalle ferrovie dello Stato è considerata compresa nell'anzidetta giurisdizione quando la stazione delle ferrovie dello Stato più vicina ad essa località sia stazione dipendente dalla divisione medesima. Viene fatta eccezione per gli orfani dei ferrovieri periti in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali potranno prender parte al concorso anche se non risiedono o non sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione di questa Divisione.

Coloro che intendono di presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 31 agosto 1911 a questa Direzione compartimentale, Divisione movimento e traffico, apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente abbia compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30° al 31 agosto 1911 suddetto;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento; l'aspirante che non fosse ancora stato sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto di data non anteriore al 1° luglio 1911, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° luglio 1911, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia colla firma;

g) certificato di licenza tecnica o ginnasiale superiore conseguita presso una scuola regia o pareggiata, ovvero altro certificato rilasciato da una pubblica autorità scolastica e che possa ritenersi equipollente;

h) documenti riguardanti altri studi eventualmente fatti e le precedenti occupazioni avute. Pagelle dei corsi compiuti nelle scuole tecniche o ginnasiali.

La mancata presentazione nel termine fissato anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)*, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

II. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta bollata da L. 0.60 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che, chi avesse presentata altra domanda in precedenza, dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti necessari.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla prenunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

III. Ricevute le domande di cui sopra, coi prescritti documenti, ne saranno fatte le debite verifiche, assumendo anche quelle maggiori informazioni che fossero ritenute opportune, ed agli aspiranti ammessi al concorso sarà fatto pervenire l'invito per la visita medica.

Agli aspiranti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno senz'altro restituiti i documenti.

Le visite mediche e gli esami avranno luogo nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di aiutante applicato in prova.

IV. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre funzionari dell'Amministrazione, ed alla medesima potranno essere aggregati altri componenti, anche estranei al personale dell'Amministrazione, per le prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo, delle quali è parola in appresso.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito verrà definitivamente sostituito.

V. Gli esami saranno scritti e orali.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1° componimento italiano su tema dato;

2° uno o più problemi di aritmetica e geometria piana e solida in base al programma stabilito per gli esami orali;

3° saggio speciale di calligrafia da eseguirsi scrivendo prima sotto dettatura in corsivo comune e poi in vari caratteri, a scelta del candidato, un brano di autore italiano fissato dalla Commissione.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato, specialmente riguardanti la grammatica.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Regola del tre semplice e composta.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida. Misura della circonferenza. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Geografia. — Interrogazioni sulla geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Vi saranno altresì esperimenti facoltativi sulla telegrafia e sulle lingue francese, tedesca e inglese per quei candidati che ne avranno fatta richiesta nella domanda inviata per l'ammissione al concorso.

L'esame sulle lingue estere sarà scritto ed orale e del medesimo sarà tenuto conto soltanto quando il concorrente abbia dimostrato, nella prova scritta, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano dalla lingua estera a quella italiana, e nella prova orale di saper leggere e spiegare un brano di autore. In tal caso saranno assegnati da tre a cinque punti di merito per ciascuna delle lingue in cui il concorrente è stato riconosciuto idoneo.

Analoga votazione sarà fatta per quanto riguarda l'esperimento facoltativo sulla telegrafia, del quale sarà tenuto conto soltanto quando il candidato mostri di saper ricevere e trasmettere all'apparecchio Morse con chiarezza, prontezza ed esattezza.

I punti ottenuti nelle prove facoltative saranno aggiunti alla somma di quelli riportati nelle prove obbligatorie.

Il numero massimo dei punti assegnati per le prove obbligatorie è il seguente:

Composizione italiana	30
Problema di aritmetica e di geometria	18
Saggio di calligrafia	12
Prova orale	30
Totale	90

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno riportato in ciascun saggio scritto obbligatorio almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

La votazione sulla prova orale è complessiva per le diverse materie d'esame, e per essere dichiarati idonei i concorrenti dovranno, nella medesima, ottenere almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Terminati gli esami la Commissione procederà alla formazione della graduatoria degli idonei in relazione alla somma dei punti riportati nelle varie prove.

VI. Ai concorrenti dichiarati assumibili, e cioè compresi nel numero dei posti messi a concorso, sarà data conforme partecipazione comunicando loro il numero riportato nella graduatoria. Avvertesi però che l'Amministrazione non prende verso di essi alcun impegno circa la data della loro chiamata in servizio, la quale verrà fatta entro un anno dalla detta partecipazione man mano che vi saranno posti disponibili, e che potrà essere data la precedenza, sempre per ordine di graduatoria, a tutti gli aspiranti dichiarati idonei al telegrafo. Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti, partecipando loro il risultato ottenuto, con l'indicazione, per gli idonei, del numero che occupano nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva poi la facoltà di chiamare in servizio, sempre nell'ordine suindicato, anche quel maggior numero di idonei che potessero occorrere oltre i primi 100 entro un anno dalla data della detta partecipazione.

VII. All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di recente data.

L'aspirante che, invitato ad entrare in servizio, non si presentasse entro il termine prescritto nella località assegnatagli sarà considerato come rinunciante all'impiego.

VIII. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà assoggettato al regolamento del personale approvato col R. decreto del 22 luglio 1906, n. 417, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni apportate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 23 luglio stesso anno.

Gli aiutanti applicati in prova saranno assunti con lo stipendio lordo di lire 1200 annue, più il soprassoldo di lire 165 annue stabilito dalla legge n. 310 del 13 aprile 1911 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 17 aprile stesso e gli aumenti successivi saranno regolati in conformità del quadro di classificazione annesso alla legge suddetta n. 418.

IX. L'aiutante applicato in prova dovrà mettersi in grado di acquistare l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, e di sostenere con buon esito quegli esami od esperimenti che venissero all'uopo prescritti. In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni dovrà porsi in grado di disimpegnare i seguenti servizi:

entro il primo anno di prova il telegrafo e le gestioni biglietti e bagagli;

entro il successivo biennio le gestioni merci.

Per dimostrare di avere acquistata la idoneità nei detti rami di servizio, l'aiutante applicato in prova sarà sottoposto ad appositi esami.

Sarà concessa per una sol volta e con l'intervallo non maggiore di un anno la ripetizione degli esami falliti.

L'aiutante applicato in prova conseguirà la nomina a stabile quando abbia superato tutti gli esami ed esperimenti stabiliti e compiuti lodevolmente almeno tre anni di servizio in prova.

L'aiutante applicato in prova sarà esonerato dal servizio, quando non riesca a conseguire l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, ed a sostenere con buon esito i prescritti esami od esperimenti entro i limiti di tempo fissati.

In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni sarà esonerato dal servizio qualora non ottenga nemmeno nell'esame di riparazione, entro il secondo anno, l'idoneità sul telegrafo e sui biglietti e bagagli, ovvero se, anche ottenuto l'idoneità in tali rami di servizio, non avrà neppure nell'esame di riparazione entro il quarto anno conseguita l'idoneità nelle gestioni merci.

X. L'aiutante applicato in prova chiamato sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva per arruolamento volontario di un anno, sarà collocato in aspettativa senza stipendio e riammesso in servizio dopo ottenuto il congedo, semprechè conservi la idoneità fisica richiesta dal regolamento, ed abbia riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

I periodi di cui sopra, stabiliti per gli esami ed esperimenti per il conseguimento delle abilitazioni di servizio e per la nomina a stabile, saranno prolungati per un tempo corrispondente a quello passato sotto le armi.

XI. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami del presente concorso e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi 200 della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio in ferrovia, far riempire dal bigliettario della stazione di partenza l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto per il viaggio di andata che per il ritorno, presentando, a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione compartimentale, Divisione movimento e traffico di Milano, che provvederà per il rimborso dello somma.

Milano, 20 luglio 1911.

La Divisione del movimento e traffico.

Alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato
(Divisione movimento e traffico)

Milano.

Il sottoscritto . . . . domanda di prendere parte al concorso indetto per posti di aiutante applicato in prova, e dichiara di accettare, nel caso di ammissione in servizio, qualsiasi destinazione gli verrà assegnata, assoggettandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso in data 20 luglio 1911.

(1) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di avere diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria;

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1ª o 2ª categoria (indicare la categoria).

(2) Dichiara altresì di conoscere . . . . (il telegrafo e le lingue francese, tedesca e inglese) e chiede di essere sottoposto al relativo esperimento.

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

. . . .

---

(1) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(2) Eventuale per chi conosce il telegrafo e le dette lingue estere.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso, se e quando abbia subito visita sanitaria e l'esito delle pratiche fatte.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1909, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con Regio decreto 7 agosto 1909, n. 711;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 12 posti di Ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di lire 3000.

I vincitori del concorso saranno destinati, all'atto dell'assunzione in servizio, agli uffici incaricati della vigilanza sulle ferrovie concesse, sulle tranvie ed automobili nella Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna. Essi avranno diritto all'indennità di viaggio, di soggiorno e di comando, giusta il Regio decreto 15 marzo 1906, n. 95 e l'art. 7 del regolamento 7 agosto 1909, n. 711 succitato.

Ad essi spetteranno inoltre le facilitazioni di viaggio stabilite pei funzionari, di corrispondente grado, appartenenti alle ferrovie dello Stato giusta l'art. 22 del Regio decreto 29 giugno 1905, n. 456.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma e comincieranno il giorno 4 ottobre 1911.

Chiunque intenda concorrere, dovrà non più tardi del 6 settembre p. v. presentare domanda su carta da bollo da lire 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici, oppure tecnici ed in quali scuole;

d) se è fornito della licenza in elettrotecnica e se ha prestato servizio presso società od imprese ferroviarie, o presso pubbliche amministrazioni.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto riguarda il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) accertante che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. E' in facoltà dell'Amministrazione, ove lo creda opportuno, di accertarsi mediante visita di un sanitario da essa delegato, se gli aspiranti possiedono veramente i requisiti necessari all'esercizio delle loro funzioni;

g) il diploma originale di ingegnere, rilasciato da una Regia scuola di applicazione o da un Regio Istituto tecnico superiore, o da un Istituto legalmente equiparato del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le scuole e gli istituti sovraindicati.

Ai predetti documenti potranno aggiungersi le prove degli studi speciali compiuti od i lavori pubblicati ed i servizi prestati presso imprese ferroviarie od amministrazioni pubbliche.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, nonchè quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami. Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Gli esami saranno scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Meccanica applicata alle costruzioni.

1° Calcoli di resistenza e verifica di stabilità delle diverse parti degli edifici: muri - volte e soffitti - solai - strutture in cemento armato - coperture, incavallature e centine in legno e in ferro - pensiline.

2° Spinta delle terre: calcoli di resistenza dei muri di sostegno o dei rivestimenti delle gallerie.

3° Calcoli di stabilità: delle pile e spalle in muratura, metalliche ed in legname dei ponti e viadotti delle volte e piattabande di ponti in muratura e in cemento armato, delle travate metalliche e delle passerelle in legname sovraccarichi di prova - prove statiche e dinamiche.

b) Idraulica.

1° Calcolo delle condotte forzate per derivazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale - calcolo dei canali di navigazione ed industriali.

2° Nozioni di idrografia fisica dei fiumi e del mare - corrosioni delle sponde e delle coste.

3° Calcolo delle briglie - dighe - muri contenitori - repellenti - arginature, ecc.

c) Fisica tecnica (termodinamica).

1° Principî fondamentali della termodinamica - misura del lavoro meccanico e del calore.

2° Gas-vapori e loro proprietà.

3° Differenti forme di trasmissione del calore e calcolo delle relative resistenze - combustione - combustibili - potere calorifero, evaporante, irradiante.

(Elettrotecnica).

1° Definizioni - principî della elettrotecnica e del magnetismo, elettrodinamica ed elettromagnetismo.

2° Unità elettriche - sistema elettrostatico C. G. S. ed elettromagnetico - unità pratiche e metodi di misura delle grandezze elettriche - strumenti di misura.

3° Relazioni fondamentali su cui si basa il calcolo delle dinamo a corrente continua, a corrente alternata semplice ed a correnti polifasiche - caratteristiche relative.

4° Proprietà degli accumulatori e calcoli di batterie.

5° Calcolo delle condutture elettriche per trasmissione e distribuzione d'energia a corrente continua, monofase e polifasica - effetti dell'induttanza e della capacità.

6° Trasformatori statici e dinamici - rendimenti.

7° Motori a corrente continua - campo magnetico rotante Ferrari e motori sincroni ed asincroni - calcoli di massima per impianto di trazione elettrica.

d) Nozioni di mineralogia e geologia.

1° Descrizione e riconoscimento dei minerali e delle roccie da cui derivano i principali materiali da costruzione: graniti - gneiss - calcari - arenarie - puddinghe - conglomerati - argille, ecc.

2° Caratteri e classificazione cronologica delle formazioni geologiche.

e) Materiali da costruzione e nozioni sulle industrie siderurgiche e meccaniche.

1° Materiali per strutture murarie: mattoni - pietra da taglio - calci - pozzolana - sabbie - malte - cementi, ecc.

2° Materiali per strutture metalliche: ferro - ghisa - acciaio - rame - zingo - stagno - piombo - nichel e leghe principali.

3° Legnami: caratteri delle principali essenze impiegate nella costruzione delle linee ferroviarie e del materiale rotabile - legname iniettato e sistemi di iniezioni.

f) Costruzioni stradali e ferroviarie.

1° Norme per il tracciamento planimetrico ed altimetrico delle ferrovie e strade ordinarie - stabilità delle ferrovie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati - limiti di pendenza, raggi delle curve - tipi diversi e principali dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a semplice e doppio binario, a scartamento ridotto e per tramvie.

2ª Movimenti di materie - sterri e rilevati - consolidamenti di terrapieni e trincee - fognature e drenaggi - opere di presidio.

3° Costruzioni murarie del corpo stradale - tipi principali di muri di sostegno e di difesa, tombini, acquedotti, tombe a sifone - ponti e viadotti: in muratura, metallici e in legname - gallerie.

4° Fondazioni ordinarie e pneumatiche - perforazione ordinaria e meccanica delle gallerie - metodi di attacco - armature ed opere provvisorie - sistemi di ventilazione per gallerie.

5° Piani di stazioni in relazione alla loro importanza e destinazione.

6° Tipi più in uso di fabbricati ferroviari per servizio di viaggiatori e per servizio delle merci - magazzini e tettoie - piani caricatori - rifornitori - rimesse per locomotive e veicoli - officine - case cantoniere e garette e fabbricati accessori delle stazioni e della linea.

7° Massicciata ed armamento - tipi più in uso - traverse, rotaie e parti accessorie - deviatoi.

8° Piattaforme, ponti girevoli - carrelli trasbordatori - bilancie a ponte - grue - sagome di carico - segnali a distanza - dischi ed alberi semaforici - apparecchi di sicurezza per le manovre dei dischi e segnali - sistemi di blocco.

9° Chiusura delle linee, delle stazioni e dei passaggi a livello.

10° Impianti speciali per ferrovie e tramvie a trazione elettrica secondo i sistemi più in uso.

11° Impianti speciali per le ferrovie a forti pendenze - sistemi a dentiera e funicolari - funivie.

g) Opere idrauliche.

1° Opere per la correzione e sistemazione dei torrenti e bacini montani e per la difesa delle corrosioni del mare, dei fiumi e torrenti.

2° Opere d'arte relative ai canali di navigazione ed industriali - edifici di presa - conche, ecc.

3° Opere per impianto di condotte forzate a scopo industriale e potabile.

h) Macchine.

1° Macchine a vapore - caldaia - diversi tipi di macchine fisse e per locomotive - annessi della caldaia - cilindri - stantuffi e meccanismi - vari sistemi di distribuzione in uso - generalità sulle locomotive - calcoli relativi alla determinazione delle varie parti della locomotiva in relazione ad un determinato servizio - potere aderente - sforzo di trazione.

2° Macchine a scoppio - automobili.

3° Macchine idrovore e motrici idrauliche - pompe a stantuffo e a forza centrifuga - ruote - turbine.

4° Dinamo e motori elettrici - vari sistemi di trazione elettrica per rispetto alla natura delle correnti ed al sistema di trasmissione dell'energia ai motori - locomotive elettriche e vetture automotrici - organi di presa della corrente - regolatori - accessori.

5° Cenni sommari sui sistemi di trazione per superare le forti pendenze - locomotive per ferrovia a dentiera - locomotori funicolari, ecc.

i) Materiale rotabile per ferrovie e tramvie.

Veicoli ferroviari e condizioni principali a cui debbono soddisfare - tipi di carrozze per viaggiatori e carri merci - grue mobili - carrelli di servizio - carrelli trasportatori - sistemi di frenatura.

l) Legislazione.

1° Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e principali disposizioni del relativo regolamento.

2° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3° Leggi e regolamenti generali sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Le prove scritte sono tre e si daranno in altrettanti giorni nel periodo di otto ore per giorno, decorrenti dal momento della comunicazione del tema.

La prova orale durerà non più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal capo II del regolamento 7 agosto 1909, n. 711 e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico sullo stato degli impiegati civili approvato con R. Decreto 24 novembre 1909, n. 756.

Roma, 20 luglio 1911.

Il ministro
SACCHI.

1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La materia politica della stampa europea è unicamente, per ora, alimentata dalla questione marocchina e più precisamente dalle dichiarazioni di Asquith, che sono molto diffusamente e variamente commentate. I commenti dei principali giornali inglesi sono riassunti nei seguenti telegrammi da Londra, 28:

Il *Times* scrive: Le dichiarazioni del primo ministro Asquith faranno chiaramente e definitivamente comprendere che, benchè la Inghilterra non esiterebbe a tutelare i propri interessi in caso di necessità, tuttavia non creerà difficoltà e non desidera che di venire ad una soluzione che soddisfi tutte le parti.

*** Lo *Standard* approva le dichiarazioni di Asquith, e crede di potervi leggere tra le righe un invito alla Germania a dichiarare finalmente ciò che desidera. Il giornale crede che l'Imperatore Gu-

glielmo, che ritorna oggi, risponderà a questo invito con spirito generoso e pacifico.

*** Il *Daily Maill* dice che le dichiarazioni non soltanto escludono la possibilità di un colpo di mano, come ad esempio una dimostrazione navale per parte dell'Inghilterra ad Agadir, ma aiutano anche la Germania a prendere un atteggiamento più ragionevole.

*** Il *Daily Telegraph* dice che la portata delle parole pronunciate da Asquith è chiarissima. Noi non possiamo vedere la Francia assicurarsi la mano libera al Marocco ad un prezzo ben più elevato di quello dell'intero impero sceriffiano. In ogni caso noi diverremo forzatamente parte interessata nella discussione, prima che intervenga una soluzione definitiva.

*** Il *Morning Post* scrive che la nazione britannica accarezza la pace; essa non fa nulla che possa comprometterne la conservazione, ma non saprebbe in nessun caso, neppure per mantenere la pace, abbandonare la via della giustizia del dovere.

*** Il *Daily Mail* reputa soddisfacente avere l'assicurazione che l'atmosfera si chiarisca e vedere sconfessate le più stravaganti pretese che alcuni hanno attribuito alla diplomazia inglese.

In generale i circoli ufficiali tedeschi sono soddisfatti del discorso di Asquith, imperocchè ritengono che, se tutte le difficoltà non sono scomparse per la Francia e la Germania, sono certo scomparsi i timori di divergenze anglo-tedesche.

Ecco i telegrammi da Berlino che riferiscono i principali commenti della stampa tedesca:

La *Vossische Zeitung* scrive: La prima crisi del Marocco è passata; il discorso Asquith ha rischiarato l'atmosfera.

*** La *Kölnische Zeitung* dice che le dichiarazioni di Asquith contribuiranno a calmare gli animi. La pretesa dell'Inghilterra di intervenire in un eventuale smembramento del Marocco è assolutamente giustificata; è però strano che l'Inghilterra abbia lasciato che il Governo francese si impegnasse nella via della annessione del Marocco, a tal punto che la Germania dovette gridare: *l'alto là!*

*** Il *Lokal Anzeiger* dichiara che le parole di Asquith sono piene della fierezza che caratterizza il popolo inglese.

*** Secondo la *Wossiche Zeitung* il discorso di Asquith è un discorso di pace, che leva l'Inghilterra dal sospetto di voler rappresentare nei conflitti europei la parte del *tertius latro*.

*** Il *Berliner Tageblatt*, dice che, il discorso rileva una parte delle difficoltà del problema marocchino: questo è ridotto ad un affare commerciale e non sono più in giuoco questioni di prestigio. La grande maggioranza del popolo tedesco non domanda un trionfo, ma un risultato che soddisfi le due parti.

*** Il *Morgen Post*, dice: Evidentemente il discorso tende a scongiurare la crisi, che minacciava di prodursi, ma non provocherà la speranza di risolvere le difficoltà del problema marocchino.

*** Il *Boersen Courier* consiglia di non nutrire troppa fiducia. L'Inghilterra si mostra attualmente corretta nella forma, ma quale sarà l'attitudine sua alla conclusione delle trattative, se queste giungeranno ad un risultato o se falliranno?

I commenti dei giornali francesi fanno il giro della stampa europea. Com'è ben naturale, erano questi i più attesi.

Eccoli, pressochè tutti, riassunti nei seguenti telegrammi da Parigi:

*** Il *Temps* dice che dalla seduta della Camera dei comuni di ieri risulta una grande lezione di unanimità nazionale.

Il *Temps* rende omaggio agli amici inglesi, augurando che, per difendere una politica di pace e di dignità, i due popoli restino uniti in avvenire come lo sono stati nel passato.

*** Il *Journal des Débats* trae dal discorso di Asquith la conseguenza che l'Inghilterra si mette deliberatamente a lato della Francia nell'affare marocchino, ministri e capi di Governo hanno tenuto un linguaggio che dimostra che la triplice entente è più salda che mai ed è risoluta a compiere in Europa l'ufficio di moderatrice che si è assunta.

*** Il *Journal* dice che, l'attitudine dell'Inghilterra, precisata nelle dichiarazioni di Asquith, sembra allontanare la possibilità di internazionalizzazione della questione.

*** La *République* dice che, dopo le dichiarazioni di Asquith, non è più il caso di fare critiche sulla natura e sulla portata dell'eventuale intervento dell'Inghilterra nelle conversazioni franco-tedesche.

*** Il *Radical* dichiara che la situazione è pericolosa. Ogni giorno che passa non fa che accrescerne i pericoli.

*** L'*Aurore* reputa che, malgrado le difficoltà del momento, sembra che ci si diriga verso un accordo, per quanto sieno state penose le trattative.

*** Il *Figaro* dice che il discorso del primo ministro inglese mentre definisce a meraviglia l'indirizzo della politica britannica, è un modello di chiarezza, di convenienza diplomatica e di tatto.

Il discorso del capo liberale inglese, dice l'*Echo de Paris*, farà comprendere a Berlino che sono state prese decisioni all'infuori di ogni spirito di gelosia, di avventura e di impazienza.

*** L'*Eclair* dichiara che il discorso di Asquith non può contribuire che ad affrettare il corso dei negoziati.

*** Il *Gaulois* crede esso pure che le parole di Asquith eserciteranno un'azione benefica sull'orientamento dei negoziati.

La stampa austriaca, che appare meno interessata alla questione, reca nullameno vari e salienti commenti, compendiati nei telegrammi da Vienna che seguono:

*** Commentando il discorso di Asquith, la *Neue Freie Presse* considera che se il discorso non è eccessivamente ottimista produce tuttavia una impressione rassicurante.

*** Il *Reichsbote*, esprimendo un parere analogo, dice di credere che questo discorso dissiperà le inquietudini provocate dal discorso Lloyd George.

*** Per la *Zeit* il discorso di Asquit prova che l'Inghilterra interviene nelle conversazioni di Berlino.

*** L'*Extrablatt* sostiene che si vedrebbe di mal'occhio a Londra un accordo franco-tedesco.

I commenti della stampa europea hanno provocato, da parte del Gabinetto inglese, una comunicazione ufficiosa che venne, ieri sera, così telegrafata da Londra:

Nessun mutamento si è verificato nella situazione internazionale. Le voci relative ad un progetto di conferenza internazionale, per discutere la situazione prodottasi, in seguito agli avvenimenti del Marocco, sono infondate.

Si fa rilevare, in base alle dichiarazioni fatte ieri da Asquith, che nessun suggerimento potrebbe essere dato dall'Inghilterra a meno che non divenisse evidente che la Francia e la Germania non possano giungere ad una soluzione soddisfacente fra di loro e, anche in tal caso, tutto ciò che il Governo inglese considererebbe necessario per l'Inghilterra sarebbe che essa divenisse parte attiva in ogni discussione o situazione, ove i suoi interessi fossero o potessero essere impegnati.

***

Il ritorno dello Scià spodestato in Persia ha creato una situazione che va ogni dì più aggravandosi. In conferma si ha da Teheran, 28:

Le truppe turcomanne dell'ex Scià hanno messo a sacco la città di Chahroud.

Le truppe russe sarebbero penetrate nel palazzo del vice governatore di Tabriz e avrebbero rapito l'ex governatore di Ardebil, che è stato messo in carcere preventivo sotto l'accusa di ribellione.

Il comandante della brigata dei cosacchi mercenari di Teheran ha rifiutato di consegnare al ministro degli interni le munizioni da questo reclamate per compiere una spedizione contro l'ex Scià.

BIBLIOGRAFIA

Cinquanta anni di storia italiana. — *Pubblicazione fatta sotto gli auspici del Governo per cura della R. Accademia dei Lincei.* - Ulrico Hoepli, editore-libraio, Milano, 1911. — Ci giungono i due primi volumi (poichè se ne annunzia ancora un terzo ed ultimo) di questa magnifica e veramente grandiosa opera, la

quale viene ad illustrare con la dotta indagine storica e scientifica quel periodo del nostro risorgimento nazionale che l'Italia appunto ora festeggia. La trattazione del molteplice soggetto è così ampia che per parlarne a dovere occorrerebbe almeno un altro piccolo volume: il che noi non possiamo fare, e ci porterebbe d'altronde troppo a lungo. Volendo noi invece rendere tosto i meritati onori all'insigne lavoro nel momento che esso si presenta al pubblico, più che una recensione, ci contentiamo di darne intanto un sommario, indicando le monografie che compongono i due volumi ora venuti alla luce, cosa che basterà a darne un'idea ai nostri lettori. Ma, perchè essi comprendano quale è stato l'intento ed il concetto complesso della geniale pubblicazione, ci piace anzitutto riprodurre qui una pagina della erudita ed opportuna introduzione, dovuta alla mente lucida del senatore Pietro Blaserna:

« In data 1° dicembre 1909, l'on. Paolo Carcano, ministro del tesoro nel Gabinetto presieduto dall'on. Giolitti, pubblicava un opuscolo: *Sulle condizioni della finanza e della economia pubblica in Italia*. La pubblicazione era corredata da una serie di diligentissime indagini d'indole finanziaria e statistica, che indussero l'autore a trarne le seguenti conclusioni:

« Abbiamo notato gli indici più significanti della vita economica nazionale; e abbiamo voluto stendere lo sguardo anche alle condizioni del mercato mondiale e a quelle dell'economia pubblica nei paesi più ricchi. E dal tutto insieme degli elementi raccolti parmi consentito di considerare con fiducia il prossimo avvenire, e di prevedere un nuovo sensibile miglioramento nelle condizioni generali del paese nostro.

« Il quale non è tanto ricco come i superficiali e gli allegri vorrebbero; ma non è nemmeno così misero come, ad ogni stormir di fronde, sussurrano i piagnoni. Il paese lavora e studia. E poichè i primi passi sono sempre i più difficili, dal cammino percorso in non lungo periodo di tempo è lecito di trarre i migliori auspici per l'avvenire.

« I ricordi del passato incuorano e spronano al meglio. E giustamente l'Italia sta apprestandosi, in vari modi, a celebrare degnamente il prossimo giubileo della sua unità con la eroica e popolare dinastia di Savoia, quale fu proclamata, il 4 maggio 1860, nel salpare dallo scoglio di Quarto.

« Sia per omaggio agli uomini sommi e alla pleiade di martiri che furono i fattori della redenzione della Patria, sia per ammaestramento delle nuove generazioni, sorge oggi spontaneo il voto che, in occasione così propizia, venga pubblicata, a spesa e con largo premio dello Stato, un'opera che esponga quali progressi abbia fatto nel cinquantenario la nostra Italia, in ogni campo dell'umana attività. Venga ivi messo in piena luce il cammino percorso fin qui, e si additi quello da percorrere, per il buon governo della finanza, come per la diffusione e l'intensificazione della coltura; per eccitare ogni sorta di produzione intellettuale, come per migliorare sotto qualsiasi aspetto la condizione del popolo; per la elevazione morale di ogni classe, come per l'agguerrimento a fine di vittoria nelle lotte della concorrenza; e, in fine, per lo sviluppo della vita economica nazionale ».

« Sin qui l'on. Carcano. Ritiratosi, pochi giorni dopo, col Ministero a cui apparteneva, egli mi fece l'onore di rivolgersi a me, nella mia qualità di presidente della R. Accademia dei lincei, perchè assumessi la direzione di questo importante e patriottico lavoro. Il programma del Ministero era larghissimo: esso abbracciava tutte le manifestazioni intellettuali dello spirito umano ed i progressi compiuti in tutte le imprese che, quale più quale meno, rivestono carattere economico ».

Ecco poi l'elenco delle monografie coi nomi illustri dei rispettivi autori:

De Cesare Raffaele, « Sommario di storia politica e amministrativa d'Italia » (1861-910) — Benini Rodolfo, « La demografia italiana nell'ultimo cinquantenario » — Celoria Giovanni e Gliamas Ernesto, « Triangolazione geodetica e cartografia ufficiale del Regno » — Ferraris Carlo F., « Ferrovie » — Majorana Quirino, « Posta, telegrafo, telefono » — Colombo Giuseppe, « Trasporto dell'energia » — Koerner Guglielmo, « L'industria chimica in Italia nel cinquantennio » (1861-910) — Baldocci Luigi, « La carta geologica d'Italia » — Bava Beccaris Fiorenza, « Esercito italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, stato attuale » (con una tavola) — Bozzoni Gustavo, « Marina militare e costruzioni navali » — Roncagli Giovanni, « L'industria dei trasporti marittimi » — Millosevich Elia, « Le principali esplorazioni geografiche italiane nell'ultimo cinquantennio » — Pigorini Luigi, « Preistoria » — Gatti Giuseppe, « Archeologia » — Masi Vincenzo, « Istruzione pubblica e privata » — Brugi Biagio, « Giurisprudenza e Codici » — Ademollo Umberto, « Colonie » (con due tavole) — Palazzo Luigi, « Meteorologia e Geodinamica » — Valenti Ghino, « L'Italia agricola dal 1861 al 1911 » — Caravaggio Evandro, « Beneficenza pubblica, di Stato o legale, e privata — Besso Marco, « La previdenza sociale nel Risorgimento » — Carcano Paolo, « Finanze e Tesoro » (con una tavola).

Tale il movente e il contenuto dell'opera che l'Accademia dei Lincei ha con encomiabile sollecitudine apprestato alla provvida iniziativa del Governo, porgendo ancora una volta la prova di quella attività nelle varie discipline che la mette in primissima linea fra gl'Istituti scientifici.

È superfluo aggiungere che l'editore Hoepli ha dato alla pubblicazione una veste che fa onore a lui ed all'arte tipografica.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, giunto stamane a Roma in forma privatissima, accompagnato dalle LL. EE. il primo aiutante di campo generale Brusati, il ministro della R. Casa nobile Mattioli Pasqualini, e da altri personaggi delle Sue Case militare e civile, si è recato, alle ore otto, al Pantheon in carrozza scortata dai corazzieri per la cerimonia funebre in suffragio del compianto Suo augusto genitore del quale ricorre oggi l'anniversario della morte, causata da nefanda mano assassina.

Sotto il pronao stavano ad attendere l'Augusto Sovrano le LL. EE. il presidente del Consiglio cav. Giolitti, il cav. Finali, i ministri e i sottosegretari di Stato, le rappresentanze del Senato, della Camera; prestava servizio d'onore il Comizio centrale dei veterani 1848-1870.

Poco prima era giunta S. M. la Regina Margherita colle dame d'onore ed i personaggi del suo seguito, venendo ossequiata dalle LL. EE. e dalle altre autorità.

S. M. il Re, rispondendo cordialmente al reverente saluto delle autorità e d'illustri personaggi, prese posto nel tempio insieme all'augusta Sua genitrice, innanzi la cappella di Santa Agnese, ove da monsignor Nitti venne celebrata una messa bassa in suffragio dell'augusto martire.

Alla tomba del Re Buono, verso la cui sacra memoria hanno oggi più che mai palpiti i cuori italiani, e a quella del Padre della Patria prestavano servizio d'onore i veterani, fra cui il prefetto senatore Annaratone, portanti le nobili loro decorazioni.

Le LL. MM. stettero alcuni minuti innanzi alle due tombe fra la generale commozione.

Terminata, verso le ore 8 1[2, la cerimonia religiosa,

S. M. la Regina Madre venne accompagnata da S. M. il Re fino al cancello, dove salita in carrozza, ritornò al palazzo a via Veneto.

S. M. il Re s'intrattenne a salutare le LL. EE. i ministri, le autorità e poscia fece ritorno alla reggia salutato riverentemente dalla folla, trattenuta oltre la piazza da cordoni di carabinieri.

***

Alle ore 10, il sindaco Nathan e la Giunta municipale si sono recati al Pantheon in forma ufficiale, ed hanno fatto deporre corone di fiori freschi, con ricchi nastri dai colori municipali frangiati d'oro, sulle tombe dei Re.

Prestavano servizio d'onore i vigili e le guardie municipali in alta divisa.

***

Roma ha dato un'altra volta un sentito omaggio di reverenza e di affetto alla sacra memoria del Re Buono.

Per tutta la giornata agli stabilimenti pubblici, a moltissime case private, stette issata a mezz'asta ed abbrunata la bandiera nazionale.

Nell'ora in cui la nostra *Gazzetta* va in macchina le Associazioni civili e militari, numerosissime, si riuniscono a via Parma, con bandiere e musiche, per ordinarsi in corteo e recarsi a deporre una corona sul monumento a Re Carlo Alberto e, quindi altre corone al Pantheon, sulla tomba del Re Buono.

Diremo, lunedì, della grandiosa manifestazione che segna un'altra pagina d'affetto e reverenza del popolo, al Re Buono, che del popolo intendeva l'anima grande.

***

Telegrammi dalle principali città italiane dicono che ovunque il triste anniversario della morte del Re Buono fu ricordato con solenni cerimonie religiose ed atti di carità.

S. M. la Regina e le LL. AA. RR. il principe Umberto e le principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna sono partiti, in automobile, da Racconigi, ieri, alle 16.30, per Sant'Anna di Valdieri, ove soggiorneranno durante i mesi estivi.

L'Augusta famiglia si recò subito nelle RR. palazzine di Sant'Anna.

S. A. I. il principe Giovanni Costantinovich di Russia, fidanzato con la principessa Elena di Serbia, ha lasciato, ieri, la Reggia di Racconigi, alle ore 14, accompagnato a Torino, in automobile, dalla principessa.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio comunale si riunì in seduta pubblica iersera.

Data comunicazione della costituzione della commissione incaricata di esaminare il bilancio preventivo del 19.2, composta dei consiglieri Allianta, Berio, Esdra, Ferrari e Villa, vennero svolte varie interrogazioni.

Approvato alcune proposte d'ordine amministrativo, la seduta venne tolta alle ore 11.10.

*** Questa sera, alle ore 21, il Consiglio terrà seduta pubblica.

Per l'assegno ai veterani. — Il Regio archivio di Stato di Torino comunica:

« Nell'interesse dei veterani delle patrie battaglie concorrenti all'assegno vitalizio e per un più sollecito disbrigo delle loro istanze per ottenere lo stato di servizio in sostituzione dello smarrito foglio di congedo, si fa noto quanto segue:

« Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria delle classi anteriori al 1840 e che vennero quindi definitivamente congedati a tutto il 31 dicembre 1870, per ottenere il duplicato del suddetto foglio e stato di servizio, devono ricorrere alla sopraintendenza del Regio archivio di Stato in Torino.

« Al Ministero della guerra, direzione generale leve e truppa, devono rivolgersi invece quelli che trovansi ancora vincolati dal servizio dopo la suddetta data, e cioè gli appartenenti alla classe 1840 (inclusa) e successive, pei quali la serie dei servigi è solamente completa sui ruoli depositati presso il Ministero stesso ».

Nei Convitti e Conservatorii musicali. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

Un'agitazione altrettanto viva per quanto ingiustificata è sorta per la soppressione del Convitto annesso al Conservatorio musicale di Palermo, proposta col progetto di legge recentemente presentato alla Camera per i nuovi ruoli organici degli Istituti di arte. L'agitazione, condotta dapprima sulla stampa, ha anche raccolto recentemente l'adesione di alcuni comuni della Sicilia, i quali, evidentemente informati da inesatte pubblicazioni, hanno fatto voti che sia conservata alla Sicilia la gloria del Convitto musicale.

Ora è evidente che gli enti che hanno aderito a tali proteste poggiano le loro affermazioni sopra un equivoco. che è quello di confondere il Convitto, annesso al Conservatorio musicale, col Conservatorio stesso.

Il Conservatorio musicale, che ha magnifiche tradizioni d'arte, rimane, qual'è ora, un Istituto d'istruzione, avvantaggiandosi, come altri consimili Istituti, dei notevoli benefici proposti col progetto di legge; viene abolito invece il solo Convitto annesso e la soppressione non è che apparente, poichè, colla istituzione di numerose borse di studio, al Convitto sarebbe sostituita una forma d'incoraggiamento all'istruzione, per gli alunni meritevoli e bisognosi, la quale forma assai meglio risponde all'indole dei nostri tempi.

È da notare per ultimo che la soppressione del Convitto annesso all'Istituto di musica non è provvedimento predisposto per il solo Conservatorio di Palermo, ma altri Convitti, in altre città, vengono parimenti soppressi, nè tali proposte hanno sollevata in quelle città, proteste quali si hanno a rilevare per quanto riguarda l'Istituto di Palermo.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è giunta a Porto Arthur il 77.

Marina mercantile. — Il *Sannio* della N. G. I. è partito da La Plata per Genova. — Il *Verona* della Società Italia è giunto a New York. — Il *Memfi* della Società nazionale è partito da Alessandria per l'Italia. — Il *Re Vittorio* della N. G. I. è partito da Rio de Janeiro per Genova. — Ieri il postale *Italia* della Società di navigazione giunse a Santos.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CARDIFF, 27. — Lo sciopero è stato definitivamente risolto.

PARIGI, 28. — I giornali hanno da New-York:

Un breve telegramma da Durham, nella Carolina del nord, annuncia che un terribile accidente ferroviario è avvenuto ad Hamlet fra un treno di piacere ed un treno merci.

Vi sono 17 morti e 40 feriti.

LISBONA, 28. — *Assemblea Costituente.* — Si approvano, con modificazioni, i paragrafi 13, 14, 15, 17 e 19 dell'articolo 5 del progetto di costituzione.

Il paragrafo 16 è stato eliminato.

VIENNA, 23. — *Camera dei deputati.* — Si discutono le mozioni di urgenza sull'intervento della truppa, durante le elezioni legislative, a Drohobycz, ove si ebbero a lamentare 25 morti fra cui il francese Berthelot e 55 feriti.

I ministri dell'interno e della difesa nazionale fanno la narrazione particolareggiata dei disordini, organizzati da agitatori incoscienti.

Le truppe, sebbene fossero provocate con insulti continui, sassate e lancio di altri proiettili da parte dei dimostranti, rimasero tranquille.

L'ufficiale che le comandava, per intimorire i perturbatori che minacciavano la vita di un funzionario, diede soltanto l'ordine di preparare le armi.

In questo momento da un balcone di una casa vicina vennero esplosi alcuni colpi di rivoltella.

I soldati, credendo di non aver per disattenzione udito l'ordine di far fuoco, esplosero le loro armi, sparando 94 colpi.

È stata decisa un'inchiesta.

Il ministro dell'interno ha espresso le condoglianze del Governo alle famiglie delle vittime, ha promesso loro soccorsi e si è dichiarato contrario ad un'inchiesta parlamentare.

Il Governo ha ordinato una severissima inchiesta giudiziaria.

LONDRA, 28. — Il Re, prima di partire per Cowes, ove assisterà alle regate, ha ricevuto, nel pomeriggio, in udienza, Asquith.

SWINEMUENDE, 28. — L'Imperatore è qui giunto a bordo dello yacht imperiale *Hoenzollern.*

BUDAPEST, 28. — *Camera dei deputati.* — L'opposizione continua l'ostruzionismo rendendo impossibile il lavoro parlamentare.

BRUXELLES, 28. — La Regina d'Olanda ed il principe consorte sono ripastiti per l'Olanda alle 3.5.

Il Re, la Regina del Belgio ed i principi hanno accompagnata alla stazione la Regina Guglielmina.

Il loro commiato è stato cordialissimo.

PARIGI, 28. — L'ambasciatore di Turchia, Naoum Pascià, è morto, improvvisamente, stasera in un circolo ove passava la serata.

COSTANTINOPOLI, 29. — I malissori hanno fatto nuove proposte. Nei circoli della Porta si dichiara che esse potrebbero essere accettabili. Può dunque attendersi un accordo.

VIENNA, 29. — La *Wiener Allgemeine Zeitung* dichiara che, indipendentemente dalla Germania, dalla Francia e dall'Inghilterra, le altre potenze firmatarie dell'atto di Algeciras, in caso di modificazioni al trattato, dovranno esaminare se avrebbero motivo di domandare un compenso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

28 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 80.
Termometro centigrado al nord	33.8.
Tensione del vapore, in mm.	12 04.
Umidità relativa a mezzodì	31
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	4.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 34 8.
	minimo 21 0.
Pioggia, in mm.	—

28 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 772 al nord della Russia; minima di 755 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato ovunque fino a 3 mm. a Grosseto; temperatura in molti luoghi aumentata; cielo sereno.

Barometro: massimo a 766 all'estremo nord, minimo a 762 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo vario al nord-ovest e all'estremo sud; in gran parte sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 2	23 2
Genova	sereno	calmo	30 6	23 5
Spezia	sereno	calmo	31 0	16 2
Cuneo	1/2 coperto	—	32 2	21 2
Torino	1/4 coperto	—	30 3	21 7
Alessandria	sereno	—	35 6	17 9
Novara	sereno	—	35 5	20 4
Domodossola	1/4 coperto	—	35 2	13 6
Pavia	1/4 coperto	—	35 1	17 5
Milano	1/4 coperto	—	27 9	21 6
Como	1/4 coperto	—	35 0	23 2
Sondrio	sereno	—	28 5	21 5
Bergamo	sereno	—	32 5	22 5
Brescia	sereno	—	32 9	22 1
Cremona	sereno	—	34 2	21 7
Mantova	sereno	—	33 6	23 0
Verona	sereno	—	34 7	20 9
Belluno	sereno	—	32 7	18 4
Udine	sereno	—	34 9	24 2
Treviso	nebbioso	—	37 2	24 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	33 6	24 9
Padova	sereno	—	34 0	20 6
Rovigo	sereno	—	34 9	21 9
Piacenza	sereno	—	32 6	21 6
Parma	sereno	—	33 8	22 9
Reggio Emilia	sereno	—	33 9	23 5
Modena	sereno	—	33 3	23 9
Ferrara	sereno	—	33 6	22 8
Bologna	sereno	—	32 6	26 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		33 2	22 0
Pesaro	sereno	calmo	32 0	17 4
Ancona	sereno	calmo	32 0	19 4
Urbino	sereno		30 6	22 4
Macerata	sereno	—	32 2	25 1
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	32 2	22 2
Camerino	sereno	—	31 0	20 3
Lucca	sereno	—	32 0	18 2
Pisa	sereno	—	32 7	14 9
Livorno	sereno	calmo	30 0	18 5
Firenze	sereno	—	35 0	18 5
Arezzo	sereno	—	35 2	20 8
Siena	sereno	—	32 7	22 5
Grosseto	sereno	—	33 8	18 9
Roma	sereno	—	34 6	21 0
Teramo	sereno	—	34 6	21 2
Chieti	sereno	—	30 0	22 6
Aquila	sereno	—	31 6	19 3
Agnone	sereno	—	29 7	20 3
Foggia	1/4 coperto	—	33 4	20 1
Bari	sereno	calmo	29 0	23 0
Lecce	nebbioso	—	31 3	24 5
Caserta	sereno	—	35 0	22 1
Napoli	sereno	calmo	31 0	24 0
Benevento	sereno	—	33 6	19 8
Avellino	sereno	—	29 5	15 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 6	19 1
Cosenza	sereno	—	33 0	20 0
Tiriolo	coperto	—	28 5	19 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	28 7	24 3
Palermo	sereno	calmo	31 6	19 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	24 3
Caltanissetta	sereno		29 7	23 3
Messina	sereno	calmo	30 3	24 8
Catania	sereno	legg. mosso	32 8	23 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	31 2	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	21 0
Sassari	1/2 coperto	—	31 9	22 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*